

Delibera n° 727

Estratto del processo verbale della seduta del
17 maggio 2024

oggetto:

LR 5/2020, ART 12. PROGRAMMA ANTICRISI CONFLITTO RUSSO-UCRAINO. AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONVERSIONE IN SOVVENZIONE DEI FINANZIAMENTI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Comunicazione 2022/c/131 l/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 l del 24 marzo, di seguito Comunicazione, che consente agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

Visto l'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato a seguito della crisi ucraina) ai sensi del quale, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, la Regione ha attivato un programma di interventi straordinari denominato "Anticrisi conflitto russo-ucraino" al quale applicare le condizioni della Comunicazione e sue successive modifiche ed integrazioni per sostenere il sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474 con la quale sono state definite le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 9 aprile 2022, il regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) intitolato "Concessione di aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";

Vista la Decisione C(2022) 2754 final di data 22 aprile 2022 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerate le successive Comunicazioni adottate dalla Commissione europea (2022/C/5342 final, 2022/C/7945 final, 2023/C/1711 final, 2023/C/8045) che hanno modificato il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono stati notificati alla Commissione europea gli adeguamenti del regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) alle precitate modifiche del quadro temporaneo e che sugli stessi adeguamenti la Commissione europea, ha deciso di non sollevare obiezioni dichiarando compatibile il regime di aiuto con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 7 ottobre 2022, n. 1463, 17 marzo 2023, n. 517 e 29 marzo 2024, n. 475, con le quali sono state coerentemente adeguate le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino;

Considerato l'ulteriore Comunicazione 2023/C/8045 final del 20 novembre 2023 che ha modificato il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea l' adeguamento del regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) alle precitate modifiche del quadro temporaneo e che sullo stesso adeguamento la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni dichiarando compatibile il regime di

aiuto numero SA.110322 (2023/N) con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione e delle sue successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che le tipologie di finanziamento attivate dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi russo-ucraino sono comprese tra le misure di aiuto individuate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, con proprie deliberazioni 19 maggio 2022, n. 740, 22 luglio 2022, n. 1102, 7 ottobre 2022, n. 1463, 16 dicembre 2022, n. 1963, 6 ottobre 2023, n.1562, 30 ottobre 2023, n.1705 e 29 marzo 2024, n. 475, con le quali sono stati anche definiti i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti;

Ritenuto opportuno precisare ulteriormente la modalità sin qui utilizzata nell'ambito del Programma Anticrisi russo-ucraino secondo la quale il rispetto del termine ultimo di applicazione delle condizioni previste per la concessione dei finanziamenti, per l'anticipazione delle spese di conduzione o per la liquidità aziendale è rispettato con la comunicazione della banca convenzionata all'Amministratore del Fondo, entro il predetto termine, della deliberazione o della valutazione favorevole alla concessione dei finanziamenti;

Ritenuto parimenti opportuno, relativamente ai finanziamenti attivati nel Programma Anticrisi per la liquidità necessaria alla realizzazione, nell'ambito di progetti di sviluppo delle filiere regionale, di nuovi stabilimenti produttivi che comportano una spesa superiore a 3 milioni di euro e sono destinati ad un utilizzo condiviso con una o più imprese aderenti ai progetti che vi trasferiscono la propria sede produttiva, equiparare l'intensità della conversione in sovvenzione a quella riservata alle altre tipologie di spesa ammissibili nei progetti medesimi;

Ritenuto inoltre opportuno, per i finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese del settore cerealicolo oleaginoso e ai quali si applica una conversione in sovvenzione finalizzata a promuovere un progetto di aggregazione, prevedere che il numero minimo di soci delle imprese aderenti al progetto sia pari a 1.500 nel caso di cooperative che realizzino una fusione per incorporazione in un unico soggetto;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di rendere più efficace il sostegno garantito alle imprese agricole attive nel settore della produzione primaria e limitatamente al settore della zootecnica da latte che risulta tuttora essere in difficoltà, provvedere ad applicare ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità una parziale conversione in sovvenzione a fronte di investimenti per il miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale, 1° aprile

2020, n. 5" che sostituisce integralmente l'allegato 3 della deliberazione giuntale 29 marzo 2024, n. 475.

2. Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5", che sostituisce integralmente l'allegato 4 della deliberazione giuntale 29 marzo 2024, n. 475.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE